



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: studiosech@legalmail.it

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

PFdichiarativi@secheassociati.com



[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
armandosech@secheassociati.com

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
marcofregolent@secheassociati.com

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
carladedconti@secheassociati.com

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
alessiorizzo@secheassociati.com

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
oscarsartor@secheassociati.com

[Dott. Alberto Gallina](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile
albertogallina@secheassociati.com

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore commercialista
cdallanese@secheassociati.com

[Dott. Nicola Pedrazzi](#)
Dottore commercialista
nicolapedrazzi@secheassociati.com

[Dott.ssa Lisa Ceotto](#)
Dottore commercialista
lsaceotto@secheassociati.com

[Dott.ssa Giulia Favretto](#)
Dottore commercialista
giuliafavretto@secheassociati.com

Circolare clienti n. 2/T/2025

Pieve di Soligo, 14 Gennaio 2025

OGGETTO: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE DAL 1° APRILE 2025

A partire dal **1° aprile 2025**, la fatturazione elettronica **sarà obbligatoria anche per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche.**

Pertanto, ancora per il primo trimestre del 2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (Sdi), in capo:

- ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l'art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10-bis del DL 119/2018, che sono state direttamente oggetto di proroga).

Il divieto opera esclusivamente nell'ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

Salvo ulteriori proroghe, dal prossimo 1° Aprile si dovrà utilizzare il sistema Sdi.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Studio Sech e Associati